

## GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

- **Affine:** parente del coniuge.
- **Animali domestici:** esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.
- **Cose:** oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi, gli animali.
- **Dimora abituale:** abitazione dell'Assicurato ove lo stesso risiede per la maggior parte dell'anno.
- **Dimora non abituale:** abitazione saltuaria dell'Assicurato ove lo stesso non risiede o non risiede abitualmente.
- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Garanzia di **RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA** a favore degli iscritti al Sindacato Territoriale FISAC della Regione Toscana e della FISAC CGIL BANCA D'ITALIA nei termini previsti dalle condizioni allegate.

**Massimale R.C.T. € 1.000.000,00**

Si premette che:

Il contratto è stipulato dal **Sindacato Territoriale FISAC della Regione Toscana** a favore degli iscritti in possesso della tessera per l'anno 2021.

- ✓ La copertura decorre dalle ore 24 del 31/12/2021 e scade alle ore 24 del 31/12/2022

### Art. 1.1 - Garanzia Base

La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come:

- ✓ il Contraente ed il coniuge con esso convivente;
- ✓ i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi e non coniugati;
- ✓ il convivente more uxorio del Contraente per fatto proprio o dei figli conviventi;

delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare in quanto civilmente responsabili secondo la legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

### Art. 1.1.1 Garanzia Vita Privata

La Società risarcisce i danni verificatisi durante lo svolgimento da parte dell'Assicurato **delle attività domestiche e familiari e nel tempo libero**, purché esclusivamente attinenti:

1. alla conduzione della Dimora abituale e dei beni mobili in essa contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
2. alla conduzione delle dimore saltuarie e dei beni mobili in esse contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
3. alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
4. alla responsabilità per minori in custodia;
5. alla caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole teleradioriceventi;
6. alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
7. alla proprietà ed uso di attrezzature sportive e dei giochi;
8. alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della Dimora abituale;
9. alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista o di terzo trasportato su veicoli di proprietà altrui (esclusi i danni al veicolo stesso);
10. alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
11. alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco;
12. alla responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni loro affidate, dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate;
13. alla proprietà, possesso od uso di animali domestici o da cortile (esclusi cavalli), pesci e volatili; relativamente alla proprietà, possesso, custodia od uso di **cani** il pagamento del risarcimento sarà effettuato **con applicazione della franchigia di € 250,00 per sinistro**.

Limitatamente ai **cani a rischio potenziale elevato**, iscritti nel Registro dei Servizi Veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia è prestata con **applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro**.

Sono **esclusi dalla garanzia i cani morsicatori** di cui al DPR 6.08.2013, appartenenti alle seguenti razze e agli incroci con esse ottenuti:

American Staffordshire Terrier	Fila Brasileiro
Briard	Mastino Napoletano
Bull Terrier	Pitt Bull
Bullmastiff	Rottweiler
Cane da montagna dei Pirenei	Staffordshire Terrier
Doberman	Tibetan Mastiff
Dogo Argentino	Tosa Inu Giapponese
Dogue de Bordeaux	

14. a maggior precisazione dell'art. 1.1.2. Esclusioni - comma 9), si intendono compresi in garanzia i danni da spargimento di liquidi dovuti alla conduzione della dimora abituale e/o saltuaria.

#### Art. 1.1.2 - Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

1. causati da atti dolosi degli Assicurati, restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
2. conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
3. derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore quando ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

4. derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,5 metri;
5. derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull'acqua, salvo quanto indicato al punto 6 che precede, e di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
6. derivanti da proprietà, uso, guida di aeromobili;
7. derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature e di giochi a motore;
8. alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
9. da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi;
10. da furto o rapina;
11. conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
12. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
13. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
14. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
15. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
16. derivanti da prodotti geneticamente modificati.

## **Art. 1.2 Delimitazioni**

### **Art. 1.2.1 - Persone non considerate "Terzi"**

Non sono considerati terzi:

1. gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
2. gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dall'Art. 1.1.1 punto 12)

### **Art. 1.2.2 - Franchigia per danni a cose**

Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione di una franchigia **€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per sinistro**. Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di polizza.

### **Art. 1.2.3 - Operatività delle garanzie**

La garanzia opera per i danni che avvengano nel mondo intero.

Quando l'Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'anno assicurativo.

### **Art. 1.2.4 - Limiti di esposizione**

L'assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia. Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Il Cliente dovrà far pervenire una dichiarazione scritta riportando i seguenti dati:

- **Cognome, Nome, indirizzo, recapiti telefonici dell'Assicurato**
- **Data e Luogo dell'evento**
- **Dinamica dell'evento**
- **Cognome, Nome, indirizzo, recapiti telefonici della Controparte**

alla presente dichiarazione deve essere allegata **fotocopia della Tessera Fisac Cgil**